STUDIO ROSSI
& PARTNERS
Commercialisti & Consulenti del Lavoro
Via F. Ferrucci 6 - 20145 Milano Tel. 02.55187013 - Fax 02.5469729
www.studiorossipartners.it email: info@srpstudio.it

Informativa per la clientela di studio

N. 04 del 22.03.2023

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE IRREGOLARITA' FORMALI SCADENZA ENTRO IL 31 MARZO 2023

Gentile Cliente,
Come anticipato nella ns. circolare informativa n. 1/2023 la ***Legge di Bilancio 2023*** *ha introdotto la* ***Definizione Agevolata delle Irregolarità Formali commesse sino al 31 ottobre 2022.***
La disposizione consente di regolarizzare le infrazioni, irregolarità e inosservanza di obblighi e/o adempimenti di natura formale per le quali sono competenti gli uffici dell'Agenzia Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative.
Nella presente circolare riepiloghiamo nel dettaglio le novità di tale strumento.

In cosa consiste?

la **Definizione delle irregolarità formali** (Articolo 1, commi da 166 a 173, legge di bilancio 2023) consente di regolarizzare, pagando **200 euro per ciascun periodo d'imposta,** le infrazioni, le irregolarità e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, per le quali sono competenti gli uffici dell'Agenzia Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, **commesse fino al 31 ottobre 2022**, sempre che le stesse non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta.

Ambito soggettivo

Possono avvalersene **tutti i contribuenti**, indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Ambito oggettivo

Ricordiamo innanzitutto che esistono tre tipologie di sanzioni:

- le **violazioni «sostanziali»,** cioè quelle che incidono sulla determinazione dell'imponibile e/o dell'imposta oppure sul pagamento del tributo, **che non sono definibili**
- le **violazioni «meramente formali»** che sono invece riconducibili a violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, **che non sono sanzionabili**
- le **violazioni «formali»**, conseguenti ad illeciti/errori che non hanno conseguenze sostanziali e non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo; **che rientrano nella definizione in oggetto** se sono di competenza degli uffici dell'Agenzia Entrate e se sono state commesse fino al 31 ottobre 2022

Quali sono le irregolarità formali sanabili?

Rientrano quindi nella sanatoria, per esempio:

- presentazione di **dichiarazioni annuali** redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente
- omessa o irregolare presentazione delle **liquidazioni periodiche Iva (LIPE)**, soltanto se l'imposta è stata assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli **elenchi Intrastat**
- irregolare tenuta e conservazione delle **scritture contabili**, se la violazione non ha prodotto effetti sull'imposta dovuta
- omessa restituzione dei **questionari** inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere
- omissione, incompletezza o inesattezza della **dichiarazione d'inizio o variazione dell'attività** ovvero della **dichiarazione per l'identificazione ai fini Iva**
- erronea compilazione della **dichiarazione di intento** degli esportatori abituali che ha determinato l'annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione
- violazione del principio di **competenza fiscale**, sempre che non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento
- tardiva **trasmissione delle dichiarazioni** da parte degli intermediari
- irregolarità od omissioni compiute dagli **operatori finanziari**
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al **Sistema tessera sanitaria**
- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a **cedolare secca**
- violazione degli obblighi inerenti alla **documentazione e registrazione delle operazioni** imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito
- trasmissione al sistema di interscambio (SDI) delle **fatture elettroniche e/o corrispettivi** oltre il termine previsto dalla norma (12 giorni) dalla data di emissione
- **detrazione dell'Iva** applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'**inversione contabile (Reverse Charge)**, in assenza di frode e a condizione che l'imposta risulti assolta, anche se irregolarmente
- omesso esercizio dell'**opzione nella dichiarazione annuale**, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto,
- mancata **iscrizione al Vies**, l'archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie.

Quali sono le irregolarità formali NON sanabili?

Non sono invece sanabili, oltre alle violazioni sostanziali, cioè quelle che incidono sulla determinazione dell'imponibile e/o dell'imposta oppure sul pagamento del tributo e le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi (ad esempio, le imposte di registro, di successione, ecc.):

- le violazioni formali oggetto di procedimento concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023;

- le violazioni formali oggetto di procedimento pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione;
- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (*voluntary disclosure* – articolo 5-quater, Dl 167/1990) per fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall'Italia;
- le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di **compilazione del quadro RW** e quelle concernenti l'Ivie e l'Ivafe;
- le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l'istituto della remissione *in bonis* (ad esempio, **la comunicazione all'Enea** dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d'imposta sulle relative spese);
- l'omessa trasmissione delle certificazioni uniche;
- errori collegati al visto di conformità omesso o irregolare;
- l'omessa trasmissione di modelli F24 a zero.

Quali e quante sono le annualità definibili?

Ai fini di una valutazione di convenienza in merito all'adesione alla sanatoria occorre ricordare i termini degli accertamenti tributari.

Secondo la nuova disciplina in vigore, gli eventuali avvisi di accertamento potranno essere notificati, a pena di decadenza, in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Iva, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Occorre però segnalare che il decreto **Cura Italia** (Dl 18/2020) ha stabilito la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi anche all'attività di accertamento, spostando in avanti le scadenze di 85 giorni.

Ad oggi pertanto risultano non più accertabili i periodi d'imposta a tutto il 31 dicembre 2015, mentre con riferimento all'annualità 2016 (in presenza di dichiarazione regolarmente presentata), il termine di decadenza sarà quello del 26 marzo 2023.

Sono pertanto definibili con la sanatoria in oggetto le irregolarità formali commesse negli anni 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 (sino al 31 ottobre)

ATTENZIONE: con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, la definizione agevolata in oggetto per contro prevede la proroga di due anni dei termini per la notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, pertanto il termine per la definizione dell'anno 2017 non scadrà il 31.12.2023 bensì il 31.12.2025 e così di seguito per gli anni successivi.

Modalità operative e termine di pagamento

Per la regolarizzazione delle violazioni formali occorre pagare **200 euro per ciascun periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono**.

Il versamento deve essere effettuato in **2 rate di pari importo**, con scadenza, rispettivamente, **al 31 marzo 2023 e al 31 marzo 2024.**

È anche possibile provvedere **in un'unica soluzione entro il termine della prima rata**.

In caso di disponibilità crediti fiscali **È possibile avvalersi della compensazione** di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e pertanto provvedere alla definizione senza alcun esborso finanziario presentato il modello F24 a saldo zero.

Esempio di compilazione del Modello F24

Nel **modello F24** andrà riportato, nella sezione "ERARIO", il **codice tributo** "**TF44**" denominato "REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022" con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" del periodo d'imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato "AAAA".

Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno in cui termina il periodo d'imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI	TF44	0101	2022	200,00	
	TF44	0101	2021	200,00	
	TF44	0101	2020	200,00	
	TF44	0101	2019	200,00	

In caso di **versamento in forma rateale**, il campo "rateazione/regione/prov./mese rif." è valorizzato nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero delle rate in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: "0102", nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in un'unica soluzione, nel suddetto campo andrà indicato il valore "0101".

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI	TF44	0102	2022	100,00	
	TF44	0102	2021	100,00	
	TF44	0102	2020	100,00	
	TF44	0102	2019	100,00	

STUDIO ROSSI
& PARTNERS
Commercialisti & Consulenti del Lavoro
Via F. Ferrucci 6 - 20145 Milano Tel. 02.55187013 - Fax 02.5469729
www.studiorossipartners.it email: info@srpstudio.it

Perfezionamento della procedura di rimozione dell'irregolarità.

Per perfezionare la procedura, bisogna anche **rimuovere le irregolarità**, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024. Se per un "giustificato motivo" non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall'ufficio delle Entrate. **La rimozione non deve essere effettuata quando non è possibile o necessaria**: è il caso, ad esempio, dell'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile che, comunque, non ha comportato il mancato pagamento dell'imposta.

In conclusione ……

Come avrete compreso si tratta di una **importante e favorevole occasione per definire le pendenze più critiche, che possono rappresentare un ostacolo ad una corretta gestione della propria attività.**

Le innumerevoli norme e scadenze, in continuo cambiamento ed evoluzione, posso portare ad aver commesso nel tempo tante piccole irregolarità formali e questa **può essere l'occasione di sistemare le involontarie classiche "bucce di banana" su cui si può scivolare e pagarne le conseguenze a caro prezzo.**

La procedura seppur semplice richiede attenzione, per quanto sia possibile per ciascun contribuente di attivarsi autonomamente restiamo a vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

I clienti interessati a valutare tale definizione nonché a farsi seguire nella predisposizione del modello di pagamento, sono pregati di contattare lo Studio per convenire quanto necessario.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Distinti saluti

STUDIO ROSSI
& PARTNERS